



COMUNE DI POMAROLO

SINDACO
ROBERTO ADAMI

sindaco@comune.pomarolo.tn.it

Pomarolo, 20/04/2020
 Prot. n.: G808 – 0002001-20/04/2020-2.0
 Oggetto: **Art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, N.18. Individuazione modalità per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza. DECRETO DEL SINDACO.**

IL SINDACO**PREMESSO CHE:**

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di “rilevanza internazionale”;

in data 11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;

il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi;

nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6, poi numerosi decreti attuativi;

con vari DPCM succedutisi nelle ultime settimane, sono state emanate disposizioni via via sempre più stringenti e rigorose, volte a limitare la diffusione del contagio, che andavano, tra l’altro, a limitare la libertà di spostamento delle persone fisiche e ad introdurre la misura del distanziamento sociale, quale forma di tutela della salute pubblica;

in tale contesto, con ordinanza di data 12 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento raccomandava ai sindaci la prudenziale sospensione delle attività degli organi collegiali (consigli comunali, delle giunte, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capigruppo, delle assemblee etc.) anche con riferimento alle sedute programmate e convocate *“ove non destinate alla discussione e adozione di atti improrogabili e urgenti, organizzando lo svolgimento delle attività istituzionali in modo da contemperare responsabilmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria impartite dal Governo con l’esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici”*;

con successiva ordinanza di data 18 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento disponeva, tra l’altro, che *“le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. È in ogni caso necessario assicurare l’identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all’assistenza del segretario comunale”*;

il Governo della Repubblica, considerata l’esigenza di assicurare, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, il regolare funzionamento degli organi comunali e dare copertura legislativa a modalità di funzionamento dei medesimi in videoconferenza, per quegli enti che non avessero già previsto e regolamentato tale possibilità, con l’art. 73 comma 1, (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, disponeva quanto segue:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità alle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale presso la sede municipale.

PRESO ATTO che né lo Statuto comunale né il regolamento del Consiglio Comunale disciplinano modalità di funzionamento delle sedute degli organi collegiali comunali in videoconferenza e che pertanto, ciascuno dei due organi, nell’ambito della propria potestà di auto-organizzazione delle modalità di funzionamento, possa determinare autonomamente tali modalità, alla luce anche della copertura legislativa offerta dall’art. 73, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n. 18 e dalle ordinanze del Presidente della Provincia di Trento.

CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi.

RITENUTO quindi di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale, Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.

VALUTATA la necessità di adottare al riguardo in via di urgenza un atto monocratico del Sindaco, il quale presiede e convoca la Giunta e il Consiglio Comunale.

VISTI gli artt. 53, 54 e 60 del Codice degli Enti Locali, L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

VISTO lo Statuto comunale.

DECRETA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

2. Di approvare le seguenti modalità di funzionamento delle sedute della Giunta Comunale e del consiglio comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune:

– il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i dipendenti dell’Ente locale possono partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza o videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

– qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaco, o il soggetto che ai sensi di legge e dello statuto ne esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;

– nel verbale di seduta si dà conto delle circostanze effettive di partecipazione e fra queste: dei nominativi del Presidente della seduta, degli Assessori o dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza e della partecipazione del segretario comunale;

- per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in audioconferenza/ o videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- il collegamento audio/video/di teleconferenza deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza/o videoconferenza e/o teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
 - a consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea per alzata di mano, o per appello nominale, sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - a garantire, per le sedute della giunta comunale, la massima riservatezza/segretezza possibile delle comunicazioni;
 - a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta dell'organo collegiale;
 - a consentire a tutti i componenti dei precitati organi di partecipare alla discussione e alla regolare votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

3. Di precisare che per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi;

4. Di dare mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

5. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

6. Di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;

7. Di comunicare il presente decreto agli Assessori ai Consiglieri Comunali e al Segretario comunale affinché siano posti a conoscenza delle nuove e provvisorie modalità di funzionamento degli organi richiamando il medesimo in ogni prossimo avviso di convocazione delle relative sedute a decorrere dalla data odierna;

8. Di dare atto che la facoltà contemplata dal punto 2 viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

9. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

IL SINDACO
f.to Ing. Roberto Adami